

DIRETTIVA ALLA SOCIETA' ENEL SPA PER LA CESSIONE AL MERCATO VINCOLATO DELL'ENERGIA ELETTRICA IMPORTATA PER L'ANNO 2003

Articolo 1

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 ottobre 2001, n.228/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, recante Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: Testo integrato), quelle riportate all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 21 novembre 2002, n.190/02, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n.190/02), nonché le seguenti ulteriori definizioni:

- **frontiera meridionale** è la frontiera elettrica con la Grecia;
- **ulteriore capacità di trasporto destinata al mercato vincolato** è la capacità di trasporto riservata per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, al netto della quota di capacità di trasporto di cui all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n.190/02.

Articolo 2

Oggetto e finalità

2.1 Con il presente provvedimento vengono definite disposizioni disciplinanti le modalità di utilizzo della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n.79/99, e vengono impartite direttive alla società Enel Spa nella posizione transitoria di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo n.79/99, per la disciplina della cessione al mercato vincolato dell'energia elettrica importata utilizzando la suddetta capacità di trasporto costituita da:

- a) la quota di capacità di trasporto sulla frontiera nord-occidentale, di cui all'articolo 4, comma 4.2, della deliberazione n.190/02, per l'esecuzione dei contratti pluriennali;
- b) l'ulteriore capacità di trasporto destinata al mercato vincolato, che si compone di:
 - i. la quota di capacità di trasporto sulla frontiera nord-occidentale assegnata dal GRTN ai sensi dell'articolo 4, comma 4.3, lettera b), della deliberazione n.190/02;
 - ii. una quota di capacità di trasporto sulla frontiera meridionale pari, al massimo, a 100 MW.

- 2.2 Il presente provvedimento persegue le finalità di:
- a) assicurare la fornitura di energia elettrica importata dall'estero e destinata ai clienti del mercato vincolato, tenendo conto dell'equa ripartizione della capacità di trasporto tra mercato libero e mercato vincolato per l'anno 2003;
 - b) consentire al mercato vincolato l'accesso alla rete di interconnessione per l'importazione di energia elettrica disponibile al minimo costo per il sistema elettrico italiano e di trasferire i benefici derivanti dalla predetta importazione di energia elettrica al minimo costo ai clienti del mercato vincolato attraverso il sistema tariffario.

Articolo 3

Utilizzo della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica destinata al mercato vincolato per l'anno 2003

- 3.1 L'utilizzo della capacità di trasporto di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, lettera a), è riservato all'esecuzione dei contratti pluriennali qualora l'energia elettrica importata acquistata con questi contratti sia destinata ai clienti del mercato vincolato.
- 3.2 L'ulteriore capacità di trasporto destinata al mercato vincolato è assegnata per la conclusione e l'esecuzione di contratti di fornitura di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato con limite di durata al 31 dicembre 2003, a condizione che la medesima venga utilizzata per l'importazione di energia elettrica:
- a) alle migliori condizioni disponibili sul mercato;
 - b) nella quantità massima, compatibilmente con la capacità di trasporto assegnata:
 - i. su base annua per la quota di capacità di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, lettera b), punto i.;
 - ii. su base mensile per la quota di capacità di cui al precedente articolo 2, comma 2.1, lettera b), punto ii., salvo i casi di manifesta indisponibilità di energia elettrica per l'importazione debitamente motivati all'Autorità.
- 3.3 Ai fini della conclusione dei contratti di cui al precedente comma 3.2, la società Enel Spa tiene conto delle proposte selezionate e segnalate all'Autorità dalla società Acquirente unico Spa.
- 3.4 L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2 determina la decadenza dai diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato.
- 3.5 Qualora si verifichi la decadenza dai diritti di utilizzo della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato, detta capacità non può essere assegnata ai clienti del mercato libero.

Articolo 4

Remunerazione della funzione transitoria di garante della fornitura di energia elettrica svolta utilizzando l'ulteriore capacità di trasporto destinata al mercato vincolato

4.1 A titolo di remunerazione della funzione transitoria di garante della fornitura per i clienti del mercato vincolato svolta utilizzando l'ulteriore capacità di trasporto destinata al mercato vincolato, la società Enel Spa trattiene, sul corrispettivo per ogni kWh importato e ceduto al medesimo mercato, un importo corrispondente ad un prezzo riconosciuto per l'approvvigionamento dell'energia elettrica pari a:

- a) $\alpha * Ct$, se p è inferiore o uguale a $\alpha * Ct$;
- b) $\alpha * Ct + 0,5 * (p - \alpha * Ct)$, se p è maggiore di $\alpha * Ct$ ed inferiore o uguale a $\beta * Ct$;
- c) $\alpha * Ct + 0,5 * (\beta - \alpha) * Ct$, se p è maggiore di $\beta * Ct$,

dove:

- Ct , per ciascun mese, è il parametro Ct definito dai provvedimenti in vigore;
- p è il prezzo di approvvigionamento dell'energia elettrica all'estero risultante dai contratti di fornitura;
- i parametri α e β valgono, rispettivamente, 0,787 e 0,863 per le importazioni dalla frontiera nord-occidentale; 0,950 e 1,050 per la importazioni dalla frontiera meridionale.

Articolo 5

Trasferimento dei benefici connessi all'importazione di energia elettrica svolta utilizzando l'ulteriore capacità di trasporto destinata al mercato vincolato

5.1 L'Enel Spa versa mensilmente alla Cassa una somma pari al prodotto tra:

- a) la differenza tra il prezzo di cessione di cui alla sezione 3, titolo 3, parte II, del Testo integrato ed il prezzo riconosciuto di cui al precedente articolo 4, comma 4.1, e
- b) la massima quantità di energia elettrica importabile per mezzo delle quote di capacità di trasporto destinata al mercato vincolato, secondo i parametri di utilizzo articolati per frontiera nord-occidentale e meridionale di cui al precedente articolo 3, comma 3.2, lettera b).

5.2 I versamenti di cui al precedente comma 5.1 sono ridotti in ragione degli eventuali oneri sopportati dalla società Enel Spa per i maggiori costi connessi agli obblighi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n.79/99 ed al pagamento dei corrispettivi di cui all'articolo 3, comma 3.1, della deliberazione n.190/02 con riferimento all'energia elettrica importata ai sensi del presente provvedimento.

5.3 Il gettito derivante dai versamenti di cui al precedente comma 5.1 è destinato, con successivo provvedimento dell'Autorità, alla riduzione delle tariffe dell'energia elettrica per i clienti del mercato vincolato.

Articolo 6

Cessione dei contratti di fornitura dell'energia elettrica svolta utilizzando l'ulteriore capacità di trasporto destinata al mercato vincolato

- 6.1 Nei contratti di fornitura di energia elettrica in utilizzo della ulteriore capacità di trasporto destinata al mercato vincolato di cui al precedente articolo 3, comma 3.2, è inserita una clausola che prevede la cessione di diritto dei medesimi contratti dalla società Enel Spa alla società Acquirente unico Spa dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di assunzione da parte della società cessionaria della funzione di garante della fornitura dei clienti del mercato vincolato.
- 6.2 La cessione di cui al precedente comma 6.1 deve essere disciplinata in modo da non comportare alcun onere aggiuntivo per la società Acquirente unico Spa, rispetto a quello di rifondere alla società Enel Spa gli oneri sopportati per la stipula e la gestione dei contratti di cui al medesimo comma.

Articolo 7

Disposizioni finali

- 7.1 La verifica dell'utilizzo della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica destinata ai clienti del mercato vincolato di cui al precedente articolo 3 è effettuata dal GRTN sulla base dei programmi orari di scambio alla frontiera comunicati dalla società Enel Spa con le medesime modalità di cui di cui all'articolo 10, comma 10.3 e all'articolo 11, comma 11.3 della deliberazione n.190/02.
- 7.2 L'accertamento del prezzo di approvvigionamento di cui al precedente articolo 4, comma 4.1, è effettuato dal GRTN sulla base di idonei documenti attestanti la fornitura di energia elettrica presentati dalla società Enel Spa al medesimo GRTN.
- 7.3 Il GRTN trasmette all'Autorità, con cadenza trimestrale, rapporti di sintesi in ordine all'utilizzo della totale capacità di trasporto destinata ai clienti del mercato vincolato.
- 7.4 Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.